



MUD 2025 - comunicazione rifiuti

Tabella comparativa soggetti obbligati in Provincia di Bolzano e a livello nazionale

Nel presente documento si riportano i soggetti tenuti alla presentazione del MUD comunicazione rifiuti al solo fine di un confronto con i soggetti obbligati alla stessa comunicazione ai sensi della normativa della Provincia Autonoma di Bolzano.

Sul territorio della Provincia di Bolzano valgono i medesimi obblighi e modalità, a cui si rimanda integralmente, previsti dalla normativa statale, per la presentazione della dichiarazione MUD relativamente alle comunicazioni Veicoli fuori uso, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti urbani e raccolti in convenzione, produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In Provincia di Bolzano	Sul restante territorio nazionale (si veda punto 1 - soggetti obbligati - delle istruzioni per la compilazione del MUD)
<p>Comunicazione rifiuti speciali:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;• i commercianti e gli intermediari di rifiuti, con o senza detenzione degli stessi;• le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;• i comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, ovvero aziende speciali con finalità di gestione dei rifiuti urbani;• gli imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali pericolosi in quantità superiore a 300 kg all'anno;• produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. <hr/> <p>Sono <u>esonerati</u> dall'obbligo di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• i produttori di rifiuti non pericolosi;• gli imprenditori agricoli che producono meno di 300 kg di rifiuti speciali pericolosi all'anno;• i produttori di rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti al di fuori delle strutture sanitarie aderenti all'accordo di programma tra associazioni di categoria e Provincia autonoma di Bolzano.	<p>Comunicazione rifiuti speciali:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;• commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;• imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006. Si tratta<ul style="list-style-type: none">- se diversi dai rifiuti urbani, dei rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e/o da lavorazioni artigianali nonché- dei rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.• i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.• i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006. <p>Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00,• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti• le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) <p>Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.</p>